



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RDP) (articoli 37-39);

**VISTO** l'articolo 37, paragrafo 1, lett. a) del predetto Regolamento, che prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*»;

**TENUTO CONTO** che le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (articolo 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (articolo 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

**CONSIDERATO** che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, lett. a) del RGPD;

**VISTO** l'articolo 38, paragrafo 3, del RGPD, secondo il quale il RPD non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

**VISTO** l'articolo 38, paragrafo 6, del RGPD che prevede che «*Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2017 n. 154, con il quale il dr. Paolo Onelli, è stato confermato nell'incarico di Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferito con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2015;

**CONSIDERATO** che il dr. Paolo Onelli è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'articolo 35, paragrafo 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere alla designazione del responsabile della protezione dei dati prevista dall'articolo 37 del citato Regolamento (UE) 2016/679;



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Il dr. Paolo Onelli è nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **Articolo 2**

1. Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento.

2. I compiti del responsabile della protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

### **Articolo 3**

1. Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Roma, 22 MAG 2018

  
Giuliano Poletti